

Non ci sono altri interventi, per cui si sottopone a votazione il canone come proposto dal Relatore, tolta l'espressione « immo et eorumdem sodales ».

La formula è approvata all'unanimità.

Seduta del 3 marzo

Can. 18

Il testo, che corrisponde al can. 31 ed in parte anche al can. 88 dello schema, è il seguente:

« Communio cum Apostolica Sede ab omnibus Institutis fovenda est. Quapropter:

1) Instituti moderatores notitiam et executionem decretorum Sanctae Sedis promoveant;

2) Moderatores, ad quos spectat, statutis temporibus, brevem eidem Sanctae Sedi conspectum Instituti atque relationem de statu personarum mittant ».

Il Segretario è dell'opinione che la formula del can. 31 dello schema sia più esatta e precisa, per cui preferirebbe che essa venga presa come base di discussione.

Anche gli altri Consultori si manifestano dello stesso parere.

Un Consultore domanda se il canone riguardi anche gli Istituti di diritto diocesano; in realtà la S. Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari nulla sa attualmente sulla situazione di questi Istituti. Qualche Conferenza Episcopale ha chiesto che la normativa di questo canone si applichi soltanto agli Istituti di diritto pontificio, ma la proposta non viene accettata, perché appare necessario ai Consultori che anche sugli Istituti di diritto diocesano la Santa Sede sia convenientemente informata.

Riguardo alla formula del can. 31 dello schema si fanno le seguenti proposte di emendamento:

1) si dica nel § 1: « ... foveatur, modo et tempore ab eadem statutis, quilibet Supremus Moderator ... » (un Consultore). L'emendamento è approvato all'unanimità;

2) al § 2 si dica: « ... promoveant notitiam documentorum Sanctae Sedis quae sodales sibi concreditos respiciunt eorumque observan-

tiam curent », così la norma riguarderà non soltanto i decreti, ma anche le istruzioni ed altri documenti (un altro Consultore).

L'emendamento è approvato all'unanimità.

In merito a quest'ultimo emendamento domanda un Consultore se la norma del canone comprenda anche le lettere su temi concreti inviate ai Superiori di un Istituto da parte della Santa Sede. Su questo punto non sono concordi i pareri dei Consultori.

In realtà tutto dipenderà dal tenore stesso della lettera, dall'argomento concreto di cui si tratti, ecc. Comunque sarebbe desiderabile che venga esplicitamente indicato nella lettera, oppure nel documento di trasmissione, se tali indicazioni si debbano comunicare a tutti i membri dell'Istituto, soltanto ai componenti il Capitolo Generale, ecc.

Can. 20

Il testo, che corrisponde ai canoni 22, § 1 e 19 dello schema, è il seguente:

« § 1. Instituta iuris pontificii immediate potestati Sedis Apostolicae subiiciuntur, salvo tamen can. 12.

§ 2. Instituta iuris dioecesiani peculiari curae et vigilantiae Episcoporum (dioecesanorum) concreduntur. Eorum est codicem praecipuum, de quo in can. 13, § 1, approbare; immutationes in eodem a Capitulo generali Instituti propositas, confirmare, salvis iis in quibus Apostolica Sedes manus iam apposuerit; dispensationes a normis disciplinariis legitime petitas singulis in casibus et per modum actus concedere ».

Non piace a un Consultore la nuova redazione del canone. Nella formula attuale il § 1 è applicabile a tutti i fedeli, perché di tutti si può dire che « immediate potestati Sedis Apostolicae subiiciuntur »; il can. 22 dello schema appare più preciso anche se si potrebbe chiarire ulteriormente.

Anche il Segretario considera meno precisa la nuova formulazione del canone, nel quale scompare — mentre c'è nello schema — in quali cose gli Istituti « subsunt Ordinarii loci potestati ».

Dubita il Relatore che il can. 22, § 2 dello schema possa essere applicato agli Istituti secolari.

Risponde il Segretario che anche detti Istituti possono avere, e di fatto non pochi hanno case per la formazione dei loro membri, ecc.

Un altro Consultore fa notare, riguardo al can. 22, § 2 dello schema, che tale dipendenza non si limita solo al culto ed alle opere di aposto-